

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 296

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della
disciplina in materia di attività cinematografiche»

(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente schema di provvedimento, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 137 del 2002, in materia di cinematografia, risponde, in primo luogo, all'esigenza di coordinare le disposizioni in materia, sparse, nel quadro vigente, tra le diverse fonti normative, a partire dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di ricondurre l'intera disciplina ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell'individuazione e dell'attuazione delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate.

La normativa in tema di cinematografia, difatti, è stata caratterizzata, negli ultimi decenni, da un affastellarsi di disposizioni promananti da diverse fonti, primarie e secondarie, anche di natura regolamentare, rendendo indispensabile una complessiva opera di riordino della materia, volta a dare alla stessa un assetto di maggiore semplicità e chiarezza.

Alcuni profili particolarmente tecnici della materia hanno consigliato di rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disciplina stessa a successivi decreti ministeriali.

Il testo risultante presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- la semplificazione della procedura di finanziamento ai film di interesse culturale, mediante l'eliminazione della doppia valutazione da parte delle attuali due commissioni (consultiva e per il credito) e l'istituzione di un'unica commissione, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, sulla base di regole comuni ai diversi ambiti di intervento. La valutazione dell'opera è determinata, fino ad un massimo del 50%, da una serie di parametri automatici di "reference" del progetto filmico, incentrati, principalmente, sulla qualità artistica e tecnica del film,

nonché sui risultati artistici ottenuti dal regista, dallo sceneggiatore, dal cast di interpreti principali e secondari e dai tecnici qualificati, in un arco temporale di riferimento da definirsi con successivo decreto ministeriale.

- l'introduzione di un sistema di "reference" applicato ai produttori, che prevede l'iscrizione delle imprese ad appositi elenchi distinti in due categorie di classificazione, sulla base dei seguenti parametri: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata. L'appartenenza alle diverse categorie comporta una differenziazione nella quota di finanziamento assegnabile;
- l'istituzione di un organo, composto anche da rappresentanti degli enti territoriali, che, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, contribuisca, con l'elaborazione di un programma triennale, ad individuare le aree geografiche di intervento e gli obiettivi per l'erogazione di quei contributi ed incentivi, previsti dal presente decreto legislativo, destinati ad incidere maggiormente sull'economia locale. Detto organo, denominato "Consulta territoriale per le attività cinematografiche", provvede altresì ad individuare gli obiettivi nell'ambito della promozione delle attività cinematografiche e fornisce attività di consulenza, su richiesta del Ministro, consentendo di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 3, che attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le diverse competenze, il compito di perseguire le finalità indicate al medesimo articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo.
- la possibilità di reperire risorse aggiuntive per il settore della produzione attraverso l'utilizzazione di marchi e prodotti all'interno dell'opera cinematografica (cd. *product placement*). La previsione non va disgiunta dall'individuazione dei criteri e delle modalità tecniche attuative, rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che siano in grado di

assicurare, comunque, un equilibrato rapporto con il contesto normativo ed un'adeguata comunicazione agli utenti;

- la riqualificazione del ruolo imprenditoriale nel settore della produzione, mediante la riduzione della quota massima di costo del film finanziabile, coincidente con quella assistita dal fondo statale, ed il condizionamento dell'effettiva concessione del finanziamento al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. Al fine di favorire il collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altresì, incentivi alle imprese di produzione, in forma di finanziamenti, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti;
- la previsione di nuove regole per il finanziamento alla distribuzione, erogato secondo meccanismi automatici che ne commisurano l'entità alla precedente attività distributiva. Detto finanziamento è vincolato a successivi reinvestimenti nella distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale;
- la riformulazione del sistema di attribuzione dei premi di qualità, con la previsione dell'obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione;
- la semplificazione e la razionalizzazione delle attività di promozione, i cui obiettivi vengono individuati anche grazie al programma triennale elaborato dalla Consulta territoriale;
- la rimodulazione del credito all'esercizio, con particolare attenzione alla realizzazione o alla riapertura di sale nei centri urbani ed alla realizzazione di sale nei comuni sprovvisti, secondo le indicazioni programmatiche formulate dall'organo consultivo rappresentativo degli interessi territoriali.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede oneri ulteriori a carico dello Stato. Non si è, pertanto, reso necessario predisporre la corrispondente relazione tecnica.

Articolo 1

L'articolo 1, muovendo dall'enunciato della legge n. 1213 del 1965, prevede una formulazione degli obiettivi e delle finalità del presente decreto legislativo che sia attenta al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in materia di attività culturali. In tal senso, il comma 3 attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, il perseguimento degli obiettivi nell'ambito delle attività cinematografiche, considerando anche quei profili del settore maggiormente ancorati alla dimensione locale. I commi 1 e 2 evidenziano, altresì, il rilievo costituzionale delle attività cinematografiche, intese quale *"fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale"*, nonché la rilevanza economica ed industriale delle attività stesse. Sotto tale aspetto, con particolare riferimento all'individuazione e promozione delle opere di interesse culturale, all'incentivazione di un cinema "di qualità" nonché alla conservazione e diffusione all'estero del patrimonio culturale cinematografico, la materia cinematografica sfugge ad ogni forma di territorializzazione degli interessi coinvolti e la relativa disciplina assume necessariamente una dimensione nazionale, se non addirittura sovranazionale, mediante accordi internazionali, cui è frequente il ricorso nel settore della produzione e della distribuzione.

Articolo 2

In via preliminare, è stato necessario procedere ad una revisione delle definizioni già contenute nella legge n. 1213 del 1965, ordinandole secondo un diverso criterio logico, che vede la preventiva individuazione e definizione di "generi filmici", seguita, negli articoli successivi, dall'indicazione dei requisiti necessari al riconoscimento della nazionalità italiana del film. In tal senso, si è proceduto a rifondere il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 1213 del 1965, che trattava congiuntamente gli

aspetti sopra evidenziati, nelle distinte previsioni di cui agli articoli 2 e 3 (per le definizioni) e di cui agli articoli 5, 6 e 7 (relativi al riconoscimento della nazionalità del film) del presente schema di decreto legislativo.

Sostanziali novità sono contenute nella definizione di “film di interesse culturale”, rispetto al quale trovano spazio le due diverse tipologie di requisiti che individuano da un lato i film con significative qualità culturali o artistiche e, dall’altro, i film con eccezionali qualità spettacolari. Anche la definizione di “sala delle comunità ecclesiali”, presente nella normativa vigente, è stata riformulata in termini di “sala di comunità religiosa” secondo un corretto rapporto della normativa statale con le diverse confessioni religiose.

Articolo 3

Innovativa è la previsione, all'articolo 3, comma 1, dell'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici, istituiti presso la Direzione generale competente, ai fini dell'ammissione delle imprese stesse ai benefici di legge. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha comportato l'equiparazione alle imprese nazionali di quelle con sede in altro paese membro, ma con prevalente attività in Italia, a condizione di reciprocità.

Per le imprese di produzione, detta iscrizione assicura altresì una finalità di classificazione, con la previsione di due diverse categorie, alle quali corrispondono diverse soglie di finanziamenti erogabili. L'appartenenza all'una o all'altra delle due aree è legata a parametri tecnici relativi alla precedente attività dell'impresa ed incentrati sulla dimostrata capacità commerciale, valutata anche in base alla restituzione dei precedenti finanziamenti e sulla qualità dei film realizzati dall'impresa.

Articolo 4

Nell'articolo 4 è stata prevista l'istituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Si tratta di un organo che, in attuazione di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 1, consente il coordinamento delle attività amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. L'organo, composto anche da rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonché da membri designati dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori dell'esercizio cinematografico, svolge, oltre ad attività consultiva, attività di programmazione su base triennale, volta ad individuare gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche, nonché le aree geografiche privilegiate di investimento ai fini dell'erogazione dei contributi a sostegno dell'esercizio e delle industrie tecniche.

Articolo 5

In ordine ai requisiti soggettivi per il riconoscimento della nazionalità italiana., già disciplinati dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 8, 12-bis, della legge n. 1213 del 1965, il presente schema prevede l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea, secondo quanto già previsto all'articolo 26, comma 6, legge n. 153 del 1994, in attuazione di direttive comunitarie. Inoltre viene introdotto, in via innovativa, il requisito dell'obbligo di effettuare in Italia almeno il 30% della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti più squisitamente tecniche ed agli oneri sociali. Tale requisito, obbligatorio per i film riconosciuti di interesse culturale, introduce il criterio della cd. "territorializzazione della spesa", ammesso in ambito UE fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del film, con la finalità di instaurare un "circolo virtuoso" in favore delle imprese cinematografiche nazionali. Nell'ambito dei requisiti necessari per il riconoscimento della nazionalità italiana, indicati al comma 4, sono stabilite, nel successivo comma 5, deroghe in ordine all'obbligo della ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all'obbligo

dell'utilizzo della troupe italiana, concesse dall'autorità amministrativa sulla base di **esigenze artistiche** di ambientazione del soggetto cinematografico.

Articolo 6

Con riferimento alle coproduzioni, la presente proposta introduce un regime differenziato in ordine all'appartenenza dell'impresa coprodottrice ad un Paese membro o estraneo all'UE. In tale ultima ipotesi, rimane il limite della quota minima del 20%, già definita dall'articolo 19 della legge n. 1213 del 1965. Per le coproduzioni con Paesi comunitari, la definizione della quota minima è rimessa agli strumenti convenzionali, in previsione di un riconoscimento di nazionalità "comunitaria" del film. In mancanza di accordo internazionale, è prevista la possibile autorizzazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale in compartecipazione con imprese straniere.

Articolo 7

Prevede espressamente la presentazione di una specifica istanza per il riconoscimento dell'interesse culturale del film, valutata dalla Commissione e secondo i criteri di cui al successivo articolo 8. Sono, altresì, indicati al comma 2 dell'articolo 7 i requisiti soggettivi obbligatoriamente o facoltativamente richiesti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere per le quali sia stata presentata la predetta istanza, secondo una logica più esigente e restrittiva rispetto a quanto previsto all'articolo 5. Con previsione analoga a quella del comma 5 dell'articolo 5, anche in questo caso sono concesse deroghe, per **ragioni artistiche**, oltre che per i requisiti relativi alla ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all'utilizzo della troupe italiana, anche relativamente all'obbligo delle riprese e dell'uso di teatri di posa in Italia.

Articolo 8

Si è proceduto ad una revisione del sistema di valutazione per l'ammissione ai benefici di legge, innovando il regime previsto all'articolo 3 della legge n. 1213 del 1965. La riforma ha perseguito l'obiettivo, individuato dalla legge delega, di snellimento ed abbreviazione dei procedimenti di valutazione, mediante la razionalizzazione degli organismi consultivi esistenti e delle relative funzioni. Al fine di informare il giudizio ad una maggiore oggettività ed equità, sono stati espressamente definiti gli elementi di valutazione. Essi sono individuati, oltre che nella qualità artistica e tecnica dell'opera, rimessa al discrezionale giudizio della Commissione, in parametri automatici di valutazione (*reference system*), riferiti ai risultati artistici ottenuti in precedenza dai soggetti qualificati (regista, sceneggiatore, cast interpreti principali e secondari, etc.). Detti parametri automatici sono destinati ad incidere sulla valutazione complessiva in misura non superiore al 50%. Un'ulteriore novità è rappresentata dalla composizione della Commissione che, nello schema in esame, vede la partecipazione di esperti altamente qualificati nei vari settori dell'attività cinematografica e, per la sezione deputata alla promozione della cultura cinematografica, anche di un rappresentante delle Regioni, **e, per le delibere relative alla promozione cinematografica all'estero, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri**, diversamente da quanto previsto nella disciplina vigente, che chiama a farvi parte esclusivamente rappresentanti dei diversi settori dell'industria cinematografica.

Articolo 9

Una novità di particolare evidenza è rappresentata dall'ammissibilità della particolare tecnica di comunicazione pubblicitaria denominata "*product placement*". La previsione, innovativa rispetto al divieto di qualsiasi finalità pubblicitaria dei film, contenuta nell'articolo 25, comma 2, della legge n. 1213 del 1965, è parsa opportuna in quanto consente di disciplinare e contenere entro margini non

contrastanti con la normativa di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992, in tema di riconoscibilità della pubblicità, un fenomeno comunque presente nella prassi e largamente diffuso nella produzione cinematografica straniera. Le modalità tecniche sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale. Con la previsione di cui al comma 2, si rende, inoltre, possibile il sostegno, finora non consentito, a produzioni realizzate con la parziale partecipazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ai costi complessivi del film.

Articolo 10

In materia di incentivi alla produzione, restano ferme le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 1213 del 1965; è stata introdotta, quale elemento di novità, la destinazione dei contributi erogati, secondo le modalità stabilite nel successivo decreto ministeriale, all'ammortamento dei mutui contratti e, per il residuo, al patrimonio dell'impresa, anche al fine del reinvestimento in ulteriori produzioni. E' stato, inoltre, ridotto a diciotto mesi dalla prima proiezione l'intervallo temporale per il calcolo dei contributi in percentuale sugli introiti lordi, previsto in due anni dall'articolo 7 della legge n. 1213 del 1965, in ragione della riduzione del periodo di diffusione nelle sale cinematografiche dell'opera filmica.

Articolo 11

Relativamente alla liquidazione dei contributi, rimessa - per le modalità di attuazione - ad un successivo decreto ministeriale, è stata prevista l'attribuzione di una percentuale del contributo, da definirsi con il medesimo decreto, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale corrispettivo del servizio di rilevamento dati dalla stessa effettuato, che dovrà avere una periodicità almeno trimestrale.

Articolo 12

Al fine di razionalizzare e rendere coerente l'attuale sistema di sostegno alle attività di produzione, distribuzione, ed esercizio cinematografico, nonché alle industrie tecniche del settore, viene istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un unico Fondo, destinato alle finalità indicate al comma 3, con la contestuale soppressione dei Fondi attualmente esistenti, rivolti alla corresponsione di finanziamenti e contributi a favore delle medesime attività.

Con **successivi decreti** verranno definite le quote percentuali del Fondo che dovranno essere destinate alle distinte attività, nonché le modalità tecniche di gestione, di erogazione dei finanziamenti e contributi e di monitoraggio dell'impiego delle risorse erogate.

In proposito, si prevede che, dopo un periodo transitorio di 12 mesi nel quale verrà ancora curata dalla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A., la gestione del Fondo sarà affidata a Cinecittà Holding S.p.A., per una maggiore rispondenza alle esigenze di efficienza e celerità del sistema di sostegno.

Articolo 13

Il sostegno alla produzione si prefigge lo scopo di rivalutare il ruolo imprenditoriale del produttore, con la previsione a suo favore di un mutuo, di durata triennale, la cui quota massima, ridotta rispetto alle disposizioni vigenti, è coincidente con quella assistita dal fondo statale. La concessione di detto mutuo è subordinata all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. La mancata restituzione del finanziamento comporta, secondo il disposto del comma 4, l'acquisizione allo Stato dei diritti di utilizzazione dell'opera, nella misura corrispondente alla parte di finanziamento non ammortizzato, e l'impossibilità per la medesima impresa di presentare ulteriori istanze di finanziamento per i successivi tre anni. Al fine di favorire il

collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altresì, finanziamenti alle imprese di produzione che investano nello sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti.

Articolo 14

Maggiori risorse sono state destinate, nel presente schema, a sostegno del settore distributivo. In particolare, per la distribuzione in Italia, è stata prevista l'erogazione di contributi commisurati, secondo un meccanismo di automazione, ai risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente dalla medesima impresa nella distribuzione di film di interesse culturale. Per alimentare un circuito virtuoso tra i diversi settori, i contributi concessi sono destinati al reinvestimento nella distribuzione di opere che abbiano ricevuto i finanziamenti nella fase produttiva, ai sensi del presente decreto legislativo. Con analoghi meccanismi di automazione sono concessi altresì contributi alle imprese di esportazione, per la distribuzione estera, commisurati ai risultati dell'attività dell'anno precedente. A seguito delle valutazioni formulate dall'apposita sezione della Commissione di cui all'articolo 8, è concesso annualmente un sostegno speciale alle imprese per la distribuzione di alcuni film, in determinati Paesi UE, secondo modalità tecniche definite con successivo decreto ministeriale.

Articolo 15

Il sistema di sostegno all'esercizio cinematografico continua a prevedere, come nella normativa vigente, contributi in conto interesse e in conto capitale. Riguardo ai primi, sono concessi contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati per la realizzazione delle tipologie di investimenti previsti nel presente articolo. In tale ambito, tuttavia, gli interventi volti alla realizzazione di nuove sale, al ripristino delle sale inattive o alla trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero di schermi, ricevono contributi solo se realizzati nelle aree

geografiche individuate dalla Consulta territoriale nel programma triennale di cui all'articolo 4. L'entità del contributo è maggiorata nel caso in cui l'impresa esercente si impegni alla programmazione di consistenti quote di film nazionali ed europei.

A favore delle imprese di esercizio sono inoltre previsti contributi in conto capitale, di regola erogati alternativamente ai contributi in conto interesse, ma, per taluni interventi finalizzati ad una maggiore capillarizzazione dell'esercizio sul territorio, erogati cumulativamente agli stessi.

Articolo 16

Il sostegno alle industrie tecniche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello vigente, basato sulla concessione di mutui decennali a tasso agevolato e contributi sugli interessi. L'entità del sostegno è commisurata, oltre che alle dimensioni dell'impresa, anche all'appartenenza della stessa alle aree privilegiate di investimento, individuate dalla Consulta territoriale nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4.

Articolo 17

Il vigente sistema di conferimento di attestati e premi di qualità (articoli 8 e 9 della legge n. 1213 del 1965) è **rimodulato con la previsione innovativa di un obbligo di reinvestimento** della quota del premio di qualità destinato all'impresa produttrice nella produzione di film nazionali. Anche in questo caso, le modalità tecniche di concessione e liquidazione dei premi saranno previste con successivo decreto ministeriale

Articolo 18

Nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente proposta normativa, permane il ruolo riconosciuto alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica dall'articolo 44 della legge n. 1213 del 1965. Le associazioni nazionali sono ammesse ad un contributo, gravante sul fondo di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione ed all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, previo riconoscimento delle associazioni medesime, ai soli fini dei benefici di cui al presente decreto legislativo, da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali. Nell'iter procedimentale finalizzato a detto riconoscimento, è attribuito alle Regioni, con previsione innovativa, il compito di attestare, secondo procedure amministrative stabilite dagli organi regionali, l'effettiva operatività, in almeno cinque Regioni, delle associazioni stesse.

Articolo 19

Le risorse finanziarie del Fondo previsto dall'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965 rimangono destinate, anche nel nuovo sistema, alla promozione delle attività cinematografiche. Non vi sono sostanziali variazioni nelle finalità, già elencate nel citato articolo 45, consistenti nello sviluppo di progetti utili a sostenere le programmazioni stagionali e le attività di distribuzione, nella promozione di manifestazioni ed iniziative in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nel sostegno delle sale *d'essai*, nella conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale, nella realizzazione di mostre e rassegne d'arte cinematografica di interesse nazionale ed internazionale e nella pubblicazione e divulgazione di scritti e riviste di interesse nazionale, afferenti alla cinematografia. In taluni dei settori elencati, nei quali la promozione è legata alla cura di interessi territorialmente localizzati, gli obiettivi da perseguire sono individuati dalla Consulta territoriale

nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 4 e successivamente recepiti nel documento programmatico annuale del Ministro per i beni e le attività culturali. Le modalità tecniche di accesso alle risorse e di erogazione delle stesse sono definite con successivo decreto ministeriale.

Articolo 20

L'articolo 20 ripropone, con opportuni adeguamenti, i contenuti dell'articolo 23 della legge n. 1213 del 1965, in relazione agli adempimenti amministrativi previsti a carico delle imprese di produzione ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.

Articolo 21

In misura analoga al precedente, anche l'articolo 21, ripropone, con alcune modifiche formali, i contenuti dell'articolo 20 della legge n. 1213 del 1965, in materia di adempimenti tecnici.

Articolo 22

La disciplina dell'apertura delle sale cinematografiche, che prevedeva, nel sistema vigente, un'autorizzazione ministeriale, per le sale con un numero di posti superiore a 1300, e la competenza degli enti locali, per le sale di dimensione minore, è stata con il presente schema, rimessa *in toto* alla legislazione regionale, in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione. Nel dettare i principi fondamentali della disciplina, l'articolo 22 ancora il provvedimento autorizzatorio ad alcuni criteri destinati ad assicurare una maggiore capillarizzazione delle sale sul territorio ed una migliore fruizione collettiva delle attività cinematografiche, con la previsione obbligatoria di verifiche periodiche, almeno annuali, circa l'efficienza tecnica delle strutture.

Articolo 23

L'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, già prevista all'articolo 25 della legge n. 1213 del 1965, è stata estesa, nell'articolo 23, quale presupposto per l'ammissione ai benefici di legge, anche ai film in coproduzione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 24

Le finalità di raccolta e conservazione del patrimonio filmico nazionale espletate dalla Cineteca nazionale sono confermate all'articolo 24.

Per agevolare le finalità istituzionali della Cineteca, è previsto un'ulteriore onere di deposito di una copia negativa dei film, anche non riconosciuti di interesse culturale, a carico delle imprese di produzione che vogliano beneficiare degli incentivi alla produzione di cui all'articolo 10.

E' riconosciuta alla Cineteca nazionale ed alla Direzione generale competente la facoltà di avvalersi delle copie depositate e delle ulteriori copie stampate a proprie spese, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, per proiezioni a scopo culturale o didattico ovvero per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali non aventi finalità di lucro.

Articolo 25

Le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla legge n. 1213 del 1965 (articoli 6, 24, 30, 37, 39, 41 comma 3) afferenti le attività cinematografiche, nelle parti in cui sono da considerarsi ancora applicabili, hanno trovato collocazione nell'articolo 25. Non si è ritenuto, invece, opportuno riprodurre altre disposizioni già presenti nelle norme tributarie vigenti. Pertanto, il sistema delle agevolazioni fiscali e finanziarie in favore delle attività cinematografiche risulta invariato.

Articolo 26

La disposizione dell'articolo 26, in materia di tutela della concorrenza, conferma il rinvio alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, già operato dall'articolo 55-bis della legge n. 1213 del 1965.

Articolo 27

L'articolo 27 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il regime transitorio previsto al comma 2 è finalizzato ad un'ottimale gestione delle risorse nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di sostegno finanziario, con particolare attenzione al rilevante numero di istanze, legate al regime vigente, in corso di presentazione presso i competenti uffici dell'Amministrazione proponente.

Articolo 28

L'articolo 28 prevede l'abrogazione delle norme di rango primario superate, incompatibili o in contrasto con quelle del presente schema di decreto legislativo.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina relativa alle attività cinematografiche, ed in particolare quella inerente il sostegno finanziario da parte dello Stato a tali attività, ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell'individuazione e del perseguimento delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali

Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1
Finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali:
 - a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
 - b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;
 - c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
 - d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore, ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto legislativo.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, per “film” si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per “lungometraggio” si intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3. Per “cortometraggio” si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.
4. Per “film di animazione” si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per “film di interesse culturale” si intende il film, a contenuto narrativo, che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché le specifiche caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per “film d'essai” si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto legislativo, sono equiparati ai film d'essai: -
 - a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
 - b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
 - c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
 - d) i film, riconosciuti di nazionalità italiana, inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7. Per “film per ragazzi” si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8. Per “sala cinematografica” si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, con uno o più schermi.
9. Per “sala d'essai” si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il settanta per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al cinquanta per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno della suddetta

quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione Europea.

10. Per "sala di comunità religiosa" si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzione o ente religioso riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale, ivi svolta, deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

ART. 3
Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto legislativo, per “impresa di produzione”, “di distribuzione”, “di esportazione”, “di esercizio” e “di industria tecnica”, si intende l’impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede in altro Paese membro dell’Unione Europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. L’iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l’ammissione ai benefici di cui al successivo articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all’articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l’elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L’appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri relativi all’attività delle imprese nell’arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell’attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata.

3. L’appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento assegnabile alle medesime, ai sensi dell’articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.

ART. 4

Consulta territoriale per le attività cinematografiche

1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche.
2. La Consulta è presieduta dal Direttore generale competente e composta dal Presidente del Centro Sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà Holding S.p.a., da due membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio cinematografico, da due rappresentanti delle Regioni, designati della Conferenza Stato-Regioni e da due rappresentanti degli enti locali, designati della Conferenza Stato-Città.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato con atto del Ministro per i beni e le attività culturali, contenente:
 - a) l'individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b);
 - b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
 - c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d).
4. La Consulta fornisce, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo.
5. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

ART. 5

Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto legislativo, le imprese nazionali di produzione devono presentare all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. La presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. I film per i quali è richiesto il riconoscimento di cui al comma 1, devono contenere obbligatoriamente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), f), n) e q); devono altresì contenere almeno tre dei requisiti di cui alle lettere d), e), g), h); almeno due dei requisiti di cui alle lettere i), l), m) ed almeno uno dei requisiti di cui alle lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui alle lettere f) ed n) del comma 2, possono essere concesse deroghe, per **ragioni artistiche**, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, con provvedimento del Direttore Generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al Direttore generale competente, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai

benefici di legge, corredate dei documenti necessari. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

ART. 6

Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 del presente decreto legislativo, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione Europea non si applica quanto disposto dal successivo comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione Europea non può essere inferiore al venti per cento del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro sessanta giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il riconoscimento della coproduzione del film viene rilasciato con provvedimento del Direttore generale competente, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

ART. 7
Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto legislativo, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Relativamente alle istanze di cui al primo comma, i film devono contenere obbligatoriamente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) del comma 2 dell'articolo 5; devono altresì contenere almeno quattro dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l) ed m) del medesimo comma 2 dell'articolo 5.
3. Per quanto concerne le lettere f), n) ed o) del comma 2, possono essere concesse deroghe, per **ragioni artistiche**, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, con provvedimento del Direttore generale competente.

ART. 8
Commissione per la cinematografia

1. Per l'applicazione degli articoli 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 del presente decreto legislativo, è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Commissione per la cinematografia. La Commissione è composta dalle seguenti sezioni:

- a) la sezione per la valutazione dei lungometraggi, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, in fase progettuale, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 5;
- b) la sezione per la valutazione delle opere prime e per i cortometraggi, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime di lungometraggio e dei cortometraggi, in fase progettuale, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile; provvede altresì alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 7;
- c) la sezione per la promozione della cultura cinematografica e per gli incentivi speciali alla distribuzione all'estero, che provvede alla valutazione dell'ammissibilità delle iniziative ai contributi di cui al fondo per la promozione delle attività cinematografiche previsto dall'articolo 19 del presente decreto legislativo, ed alla definizione del contributo assegnabile, nonché alla concessione degli incentivi speciali alla distribuzione estera, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del presente decreto legislativo;
- d) la sezione per l'individuazione dei film *d'essai* e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge, che provvede alla verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalle sezioni di cui alle lettere a) e b), ed alla verifica della non sussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché all'individuazione dei film *d'essai* come definiti all'articolo 2, comma 6; provvede, altresì, alla **valutazione per la concessione dei premi** di cui all'articolo 17 del presente decreto legislativo;

2. Le sezioni di cui al comma 1 esercitano le rispettive competenze, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
- b) valutazione della qualità tecnica del film;
- c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
- d) qualità dell'apporto artistico del regista, dello sceneggiatore, del cast interpreti principali e secondari e dei tecnici qualificati, nonché valutazione del trattamento con particolare riferimento a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ed a quelli tratti da opere letterarie.

3. Le sezioni di cui al comma 1 sono composte, oltre che dal Direttore generale competente, in qualità di Presidente della Commissione, da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra gli esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche. Alla sezione di cui al comma 1,

lettera c), partecipa, altresì, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza Stato – Regioni, particolarmente qualificato in materia di promozione cinematografica. **Alle sedute della medesima sezione, relative alla promozione all'estero, partecipa altresì un rappresentante del Ministero degli affari esteri.** Le sezioni durano in carica due anni.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sezioni di cui al comma 1.

5. **Con la costituzione della Commissione di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.**

ART. 9
Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto legislativo i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3 del presente articolo. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sezione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto legislativo i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che informa lo spettatore della partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.

ART. 10
Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto legislativo, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 8, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film, e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film certificato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.
5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4 per i quali è espressamente prevista la revoca. Il

provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

ART. 11

Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto legislativo, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca Nazionale.
2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla Società italiana autori ed editori (SIAE). La misura di detta percentuale è definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 12

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. **Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sul:**
 - a) **fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;**
 - b) **fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;**
 - c) **fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819;**
 - d) **fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378;**
 - e) **fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.****I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:
 - a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nella produzione di lungometraggi, di cortometraggi e di opere prime;
 - b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione ed alla concessione degli incentivi speciali alla distribuzione estera di film di nazionalità italiana;
 - c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
 - d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di postproduzione, **nonché per il doppiaggio** e per la realizzazione di colonne sonore, dei film di cui all'articolo 2, comma 5;

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale di cui all'art. 4, sono stabilite annualmente le quote percentuali del fondo in relazione alle finalità di cui al comma 3, anche in riferimento agli incentivi speciali alla distribuzione estera di cui al comma 3, lettera b).

5. **Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.**

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, nonché la percentuale della quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel fondo di cui al comma 1. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. La gestione del fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a..

8. Successivamente al periodo di cui al comma 7, la gestione del fondo di cui al comma 1 viene affidata a Cinecittà Holding S.p.A., secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al comma 5.

9. Il soggetto gestore del fondo è tenuto a trasmettere trimestralmente al Direttore generale competente una rendicontazione sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 13

Disposizioni per le attività di produzione

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3 e 7, e, residualmente, quelli indicati nel comma 5.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime, la misura di cui al capoverso precedente è elevata all'80%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione di cui all'articolo 8, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.
5. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione di cui all'articolo 8.
6. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalle competenti sezioni della Commissione di cui all'articolo 8, idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, che non siano state tempestivamente comunicate al Direttore generale competente, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

7. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del progetto filmico corrispondente entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Una quota percentuale, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, della somma finanziata, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

ART. 14
Disposizioni per le attività di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali contributi sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di esportazione all'estero, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film, riconosciuti di interesse culturale, venduti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità della medesima impresa di concludere accordi di codistribuzione o di vendita, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. La Commissione di cui all'articolo 8 individua annualmente, anche sulla base degli incassi e degli eventuali riconoscimenti ottenuti in Italia, ed in numero da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, film riconosciuti di interesse culturale, prodotti nell'anno precedente, al fine di corrispondere alle rispettive imprese di distribuzione incentivi speciali destinati a promuovere la distribuzione all'estero dei film individuati.
5. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli Affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

ART. 15
Disposizioni per le attività di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i contributi indicati nei successivi commi 2 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a 15 anni, per le seguente finalità:

- a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'art. 4;
- b) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
- c) la installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. Il contributo non può comunque essere superiore al 90% dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, nel contratto di mutuo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

- a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
- b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

ART. 16
Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i contributi indicati nel successivo comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto legislativo.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

ART. 17
Premi di qualità

- 1. A valere sul Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della Commissione di cui all'articolo 8, i premi di qualità di cui al comma 3.**
- 2. Entro quindici giorni dalla presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.**
- 3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma precedente, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.**
- 4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; direttore della fotografia; autore della scenografia; autore del montaggio. La quota percentuale riservata all'impresa di produzione è vincolata al reinvestimento, entro i successivi cinque anni, nello sviluppo di progetti filmici di produzione nazionale, salva la prioritaria destinazione all'ammortamento di mutui contratti per la produzione del film premiato.**

ART. 18

Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, riconosciuta operativa da almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, di cui al presente decreto legislativo.
3. Ai fini del presente decreto legislativo, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo viene concesso un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto legislativo, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

ART. 19
Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il Fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale di cui all'articolo 4, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente assegna annualmente, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, le risorse di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, secondo le modalità di cui al comma 3, per le seguenti attività:

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale di comunità religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film d'essai, della programmazione nei mesi estivi;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b) e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Il **premio** di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto agli esercenti delle sale *d'essai* che programmano film *d'essai* per almeno il 30% dei giorni di sabato e domenica della programmazione complessiva.

ART. 20
Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui al precedente articolo 5.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla Società italiana autori ed editori (SIAE) per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 del presente articolo, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle precedenti leggi.

ART. 21
Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto legislativo, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 8, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un Paese dell'Unione Europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un Paese dell'Unione Europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

ART. 22
Apertura di sale cinematografiche

1. Le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, secondo i seguenti principi fondamentali, anche al fine di incrementare il numero di ingressi nelle sale:

- a) rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale;
- b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
- d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;
- e) previsione di verifiche periodiche, con intervalli non superiori ad un anno, delle sale e delle arene, al fine di accertarne l'efficienza dal punto di vista tecnico.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole Regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

ART. 23

Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto legislativo, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE).

ART. 24
Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto legislativo, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Della copia acquisita dalla Cineteca nazionale ai sensi del comma 3 può avvalersi la Direzione generale competente per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

ART. 25

Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto legislativo, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto legislativo, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto legislativo ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'ammissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei **circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica** di cui all'articolo 18 del presente decreto a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26
Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

ART. 27

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Le istanze presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla normativa abrogata dal presente decreto legislativo decadono qualora sulle stesse, alla data di cui al comma 1, non sia stato adottato il relativo provvedimento.
3. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

ART. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni ed integrazioni.
- j) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto legislativo.